CCL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

Congedi 12766

Disegni di legge:

(*Approvazione in Commissione*) . . . 12766

(*Deferimento a Commissione*) 12766

(*Trasmissione dal Senato*) 12767

Disegno di legge (*Discussione*):

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (826) 12777

PRESIDENTE 12777

TROISI 12777

MERENDA, *Relatore* . . 12781, 12784, 12785

DEL BO, *Ministro del commercio con l'estero* 12782, 12783

Proposte e disegno di legge (*Seguito della discussione*):

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* costituzionale (1259); Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677); LUZZATTO ed altri: Norme sul *referendum* e sull'iniziativa del popolo (22) 12768

PRESIDENTE . . . 12768, 12769, 12770, 12772

NANNUZZI 12768, 12769

PAG.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione* 12769, 12770, 12771, 12772, 12774, 12775, 12777

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* 12769, 12771, 12772, 12775, 12777

CAPRARA 12770, 12771

LUZZATTO 12770, 12772, 12773, 12775

DOMINEDÒ 12771

COSSIGA 12773, 12776

COLITTO 12775

BREGANZE 12776

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 12767

(*Approvazione in Commissione*) . . . 12766

(*Deferimento a Commissione*) . . 12766, 12767

(*Trasmissione dal Senato*) 12767

Proposte di legge (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 12767

DI GIANNANTONIO 12768

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 12768

Corte costituzionale (*Trasmissione di sentenza*) 12767

Interrogazioni e interpellanze (*Annunzio*):

PRESIDENTE 12786, 12794

MERLIN ANGELINA 12794

La seduta comincia alle 16,30.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Pedini, Pintus e Vincelli.

(*I congedi sono concessi*).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Interni):

TOZZI CONDIVI, BERLINGUER ed altri: « Estensione al personale degli istituti ed enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » (*Modificata dalla I Commissione del Senato*) (50-13-*B*);

« Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (1705);

« Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia » (1592), *con modificazioni e con il titolo*: « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, Tunisia e Tangeri ».

« Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (1657), *con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo assorbita la proposta di legge* di iniziativa del deputato Bologna: « Parziale proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 173 » (970), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

ROSSI PAOLO: « Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza » (167), *con modificazioni*;

PITZALIS: « Assunzione in ruolo dei candidati ex combattenti, invalidi di guerra ed assimilati, dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico, indetto con decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 (1666), *con modificazioni e con il titolo*: « Assunzione in ruolo di alcune categorie di candidati dichiarati idonei nel concorso a 200 posti di direttore didattico indetto con decreti ministeriali 27 luglio 1948 e 24 luglio 1950 », *e dichiarando nello stesso tempo assorbite le proposte di legge* di iniziativa dei deputati Failla e Russo Salvatore: « Estensione delle norme contenute nella legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso a posti di direttore didattico bandito il 2 ottobre 1948 e denominato *B*-3 » (706), dei deputati Dante e Cerreti Alfonso: « Norme per la nomina a direttore didattico degli ex combattenti dichiarati idonei nel concorso *A*-1 bandito in data 12 ottobre 1948 » (1667) e dei deputati Sorgi ed altri: « Riassunzione in ruolo dei direttori didattici già vincitori del concorso direttivo *B*-3, bandito in data 12 ottobre 1948 » (1737); le proposte di legge Failla e Russo Salvatore, Dante e Cerretti Alfonso, e Sorgi ed altri saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno;

dalla VII Commissione (Difesa):

VEDOVATO: « Ammissione di ufficiali di complemento, muniti del diploma di abilitazione magistrale, ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo » (1067), *con modificazioni*;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori GALLOTTI BALBONI LUISA ed altri: « Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara » (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (1746).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede legislativa con il parere della V e della XIII Commissione:

« Elevazione a direzione generale del servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1907).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CASTELLUCCI e BALDELLI: « Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ot-

tobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre amministrazioni dello Stato in analoga situazione » (*Urgenza*) (1829) (*Con il parere della V Commissione*);

alla II Commissione (Interni):

GORRERI DANTE ed altri: « Modifica alla legge 4 marzo 1958, n. 174, per quanto concerne l'imposta di soggiorno » (1911).

La seguente proposta è deferita alla X Commissione (Trasporti) in sede referente:

LA MALFA e REALE ORONZO: « Inchiesta parlamentare sulla R.A.I. e sui servizi di radioaudizioni, televisione e telediffusione » (1826).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti approvati da quella VI Commissione:

Senatori SPEZZANO ed altri: « Erezione di un monumento ai fratelli Bandiera nel territorio di Cosenza » (1941);

« Norme concernenti i musei non statali » (1942).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Il Senato ha trasmesso anche la seguente proposta di legge, già approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata da quella VI Commissione:

DE GRADA ed altri: « Modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, contenente norme per l'arte nei pubblici edifici » (387-*B*).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione che già l'ha avuta in esame, nella stessa sede, con il parere della I Commissione.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CASALINUOVO: « Stabilità nell'incarico dei medici liberi professionisti nominati ufficiali sanitari incaricati nei comuni il cui organico non prevede l'ufficiale sanitario di ruolo » (1943);

VICENTINI: « Integrazione alla legge 25 luglio 1959, n. 593, riguardante modifiche alla legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (1944);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Riordinamento della scuola statale di metodo " Augusto Romagnoli " per gli educatori dei ciechi » (1945);

CRUCIANI ed altri: « Trasformazione in pensione dell'assegno vitalizio a favore dei ciechi civili di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632 » (1946);

GEFTER WONDRICH: « Istituzione della qualifica di controllore viaggiante superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato » (1947);

FRANCO RAFFAELE ed altri: « Concessione del viaggio gratuito ai militari in licenza ordinaria » (1948);

VIGORELLI ed altri: « Riforma degli enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza » (1949).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 26 gennaio 1960, ha trasmesso copia della sentenza depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultima parte del 1° comma e dell'ultima parte del 3° comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 gennaio 1959, n. 28: « Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di case popolari », nonché della legge approvata dal consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 1959 per la « assunzione di competenza in materia di case popolari » (Sentenza 22 gennaio 1960, n. 2).

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Giannantonio e Vincenzo Russo:

« Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1831).

L'onorevole Di Giannantonio ha facoltà di svolgerla.

DI GIANNANTONIO. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Di Giannantonio.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione della proposta di legge Resta ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* costituzionale (1259); del disegno di legge: Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677); e della proposta di legge Luzzatto ed altri: Norme sul *referendum* e sull'iniziativa del popolo (22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Resta ed altri: « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* costituzionale; del disegno di legge: Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; e della proposta di legge Luzzatto ed altri: Norme sul *referendum* e sulla iniziativa del popolo.

Ricordo che nella seduta del 17 dicembre 1959 la Camera ha iniziato l'esame dell'articolo 1 della proposta di legge Resta respingendo un emendamento Nannuzzi diretto a modificare la formula di promulgazione.

Occorre pertanto proseguire l'esame dell'articolo 1, così formulato nel testo della Commissione:

« La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o *il Senato della Repubblica*) e il Senato della Repubblica (o *la Camera dei Deputati*) hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Precederà nella intestazione la menzione di quel ramo del Parlamento che avrà definitivamente approvato la legge.

Tale disposizione vale anche per le formule contenute negli articoli 3, 6, 15 e 26 della presente legge ».

Gli onorevoli Nannuzzi, Venegoni, Caprara, Magno, Liberatore, D'Onofrio, Enzo Santarelli, Sciorilli Borrelli, Raffaelli e Natta hanno presentato emendamenti tendenti rispettivamente a sostituire il primo comma della formula di promulgazione con le parole: « Le due Camere del Parlamento hanno approvato »; ed a sostituire al penultimo comma le parole « che avrà definitivamente approvato la legge », con le parole: « che abbia per ultimo votato l'approvazione della legge nel suo testo definitivo ».

Gli onorevoli Enzo Santarelli, Magno, Caprara, D'Onofrio, Liberatore, Natta, Raffaelli, Nannuzzi e Venegoni hanno presentato, a loro volta, un emendamento al terzo comma tendente a sostituire le parole « legge dello Stato » con le altre « legge della Repubblica ».

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

NANNUZZI. Circa il primo emendamento, la Camera si è pronunciata contro la nostra primitiva proposta, che corrispondeva al testo della Costituzione. Noi continuiamo però a ritenere che la soluzione adottata dalla Commissione non sia la più idonea, in quanto la formula cosiddetta mobile presenta notevoli inconvenienti. Per questa ragione abbiamo pensato di proporre come emendamento una formulazione alla quale, nel corso della discussione, ha mostrato di essere favorevole l'onorevole ministro, quando egli, pur concordando con il relatore, ha detto di ritenere preferibile la dizione: « Le due Camere del Parlamento ».

Il secondo emendamento è puramente esplicativo.

Circa l'emendamento Enzo Santarelli, di cui sono cofirmatario, penso sia opportuno precisare che, essendo il nostro Stato una

Repubblica, anche le leggi sono « leggi della Repubblica ».

PRESIDENTE. In assenza del relatore onorevole Resta, indisposto, domando all'onorevole Lucifredi, presidente della Commissione (che ringrazio di essere presente, per deferenza verso l'Assemblea, nonostante le sue non buone condizioni di salute) qual è il parere della Commissione.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Circa l'emendamento al terzo comma, la dizione « votato l'approvazione della legge » mi sembra poco felice, sia dal punto di vista tecnico sia da quello linguistico; mi pare che più appropriato sarebbe il dire semplicemente « abbia per ultimo approvato ». Se l'onorevole Nannuzzi modifica così la sua proposta, la Commissione è favorevole.

Circa l'emendamento al primo comma, inviterei l'onorevole Nannuzzi a non insistere, dato che la Commissione mantiene ferma la sua preferenza alla formula mobile.

Quanto all'ultimo emendamento, mi pare che la formula « leggi dello Stato » sia stata consacrata dall'uso. Modificarla dopo 14 anni di regime repubblicano mi sembra sarebbe cosa un po' singolare. In tutto questo periodo si è usata sempre la formula « legge dello Stato » e non ne abbiamo tratto alcun motivo di nocumento.

Penso che potremmo lasciare le cose come stanno, anche perché nella stessa formula di promulgazione, due righe più sopra, si parla di « raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana ». Sicché si tratterebbe di ripetere la parola « Repubblica » in troppo poco spazio.

PRESIDENTE. Effettivamente vi è una ragione di tradizione, perché si è sempre detto « legge dello Stato ». Inoltre, se non ricordo male, dagli atti della Costituente risulta che si parlò di « leggi dello Stato » in contrapposto alle « leggi della regione ».

Qual è il parere del Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che debba essere mantenuta la formula « legge dello Stato », in primo luogo per quella distinzione cui ha accennato il Presidente, in secondo luogo per rispettare una tradizione inveterata e, infine, perché la formula « legge dello Stato » non è meno solenne di « legge della Repubblica ».

Aderisco al punto di vista espresso dal presidente della Commissione anche per quanto riguarda gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, insiste ?

NANNUZZI. Rinunzio agli emendamenti non accettati dalla Commissione. Mantengo solo quello al terzo comma, accettando però la formula proposta dell'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, che, con la modifica proposta al penultimo comma, risulta così formulato:

« La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o *il Senato della Repubblica*) e il Senato della Repubblica (o *la Camera dei Deputati*) hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Precederà nella intestazione la menzione di quel ramo del Parlamento che abbia per ultimo approvato la legge.

Tale disposizione vale anche per le formule contenute negli articoli 3, 6, 15 e 26 della presente legge ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dei due successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 2.

« Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, devono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« La promulgazione delle leggi costituzionali, che siano approvate da entrambe le Camere con la maggioranza prevista dal

terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o *il Senato della Repubblica*) e il Senato della Repubblica (o *la Camera dei Deputati*) con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal 1° comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato a maggioranza assoluta in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere, menzionate secondo l'ordine di approvazione e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri della Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione di una legge assoggettabile a *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Buzzelli, Magno, D'Onofrio, Liberatore, Sciorilli Borrelli, Enzo Santarelli, Nannuzzi e Natta hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « maggioranza assoluta » le parole: « ma inferiore ai due terzi ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPRARA. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Liberatore, Caprara, Magno, D'Onofrio, Sciorilli Borrelli, Santarelli Enzo, Venegoni, Nannuzzi, Raffaelli e Natta hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole « di una legge assoggettabile al *Referendum* » con le parole: « da parte del Parlamento di una legge sulla quale prima che essa sia promulgata può essere richiesto *Referendum* ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPRARA. Vi rinunzio, pur mantenendo anche questo emendamento.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Siamo in una materia in cui veramente la forma precisa ha grande importanza. A me pare che, ai fini della chiarezza giuridica della norma, sia preferibile la precisazione contenuta nell'emendamento Caprara. Infatti maggioranza assoluta è anche quella che supera i due terzi. È bene che sia precisato: « a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi ». Se non dicessimo questo, la norma sarebbe imprecisa, il che non è opportuno in questa materia tanto delicata. Il cittadino che possa essere chiamato a votare per il *referendum* deve sapere che nella votazione in Parlamento non è stato superato quel dato *quorum*. (*Interruzione del deputato Tozzi Condivi*).

PRESIDENTE. Proporrei di spostare questo richiamo, per ragioni di euritmia legislativa, più avanti. In altri termini, nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 potrebbe dirsi: « preceduto dall'avvertimento che, non avendo la legge ottenuto la maggioranza dei due terzi, entro tre mesi », ecc.

LUZZATTO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Certo, la maggioranza assoluta è una cosa, la maggioranza dei due terzi un'altra (e cioè una maggioranza ancor più qualificata). Per chi conosce il valore di queste espressioni, la legge andrebbe bene, così come la propone la Commissione. Ad ogni modo, si può ben essere ancora più espliciti e a questo fine mi pare che la dizione suggerita dal Presidente risolva brillantemente la questione.

Quanto al secondo emendamento, direi che sia di natura puramente linguistica. Se non piace l'espressione « assoggettabile a

referendum » si dica pure « sulla quale può essere richiesto *referendum* ». Non direi però « prima che essa sia promulgata », in quanto ciò è del tutto superfluo: infatti non è possibile un *referendum* dopo che la legge sia stata promulgata, ed è fuori luogo farne un'espressa riserva. Si può accettare, dunque, questo emendamento, senza le parole: « prima che essa sia promulgata ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo il primo emendamento superfluo, ma se la Camera lo considera utile a puro fine esplicativo siamo d'accordo: però, con la collocazione proposta dall'onorevole Presidente, che mi pare la più logica.

Quanto al secondo emendamento concordo, salvo a togliere le parole indicate dall'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, è d'accordo con la Commissione e col Governo ?

CAPRARA. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Possiamo, allora, ritenere incorporati nell'articolo 4 i due emendamenti, rinviando l'esatta dizione della norma al coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 4 così modificato.

(*È approvato*).

A questo punto propongo di accantonare l'articolo 4-*bis* e gli articoli da 5 a 29, relativi al *referendum* costituzionale, che saranno esaminati in una prossima seduta.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Mi associo, signor Presidente, alla sua proposta, raccomandando che anche questi articoli siano esaminati quanto prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta testé formulata.

(*È approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« I decreti del Presidente della Repubblica, che debbano essere inseriti nella Raccolta ufficiale sono emanati con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« Il Presidente della Repubblica

« Emana il seguente decreto:

(*Testo del decreto*).

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Quando è stato sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Consiglio di Stato o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tale adempimento prima della indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti, ove sia richiesta, con le parole:

« Udito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

« Udito il parere del Consiglio di Stato;

« Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri »;

« Sulla proposta del Ministro... ».

Nel caso indicato dall'articolo 76 della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo e deve contenere la menzione della legge di delega in forza della quale essa è emanata.

Nei casi indicati dall'articolo 77 comma 2°, della Costituzione, il decreto deve fare menzione della necessità e della urgenza, deve fare riferimento a detto articolo ed essere munito della clausola della presentazione alle Camere per la conversione in legge ».

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. *Presidente della Commissione*. Ritengo che, all'ultimo comma, debba precedere il riferimento all'articolo e seguire la menzione della necessità e dell'urgenza.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Osservo che sarebbe opportuno distinguere tra i pareri obbligatori e quelli facoltativi del Consiglio di Stato; il che potrebbe ottenersi con la formula: « udito, per legge, il parere del Consiglio di Stato ». Naturalmente, la formula sarebbe omessa nell'ipotesi di parere facoltativo, poiché, in tal caso, il rapporto si esaurisce tra Governo e Consiglio di Stato.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Non concordo con l'onorevole ministro. Se anche si tratta di parere facoltativo, se ne deve fare menzione nell'atto di pubblicazione della legge, così come si è fatto finora con prassi costante.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Credo sia preferibile il testo della Commissione, che corrisponde alla prassi finora seguita. Vi sono materie nelle quali il parere del Consiglio di Stato non è prescritto da alcuna legge, e tuttavia per prassi viene richiesto e sempre i decreti ne hanno fatto menzione. Perciò distinguere i pareri di cui si fa menzione e quelli di cui non la si fa, non è giusto né opportuno. Non vi sono due posizioni di diverso significato del parere, quando esso è richiesto ed è dato, sempre sul piano consultivo e non vincolante.

PRESIDENTE. Quando il parere è obbligatorio, è evidente che se ne debba fare menzione; non mi pare però che ciò sia necessario quando il parere è facoltativo, o meglio quando il Governo, di sua iniziativa, chiede il parere del Consiglio di Stato.

LUZZATTO. Signor Presidente, la prassi è costantemente nel senso da me indicato.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La legge istitutiva del Consiglio di Stato stabilisce che questo è un organo generale consultivo del Governo in materia legislativa, al quale il Governo, in qualsiasi momento, può ricorrere. Ma diversa rilevanza ha tale organo quando deve pronunciarsi obbligatoriamente.

Comunque, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 con la modifica proposta dall'onorevole Lucifredi all'ultimo comma.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Le leggi debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica e le controfirme del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro o dei ministri competenti.

I decreti debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica, la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei ministri, e la controfirma del ministro o dei ministri proponenti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il Presidente del ramo del Parlamento che ha approvato definitivamente il testo della legge deve trasmetterlo al Governo entro 5 giorni dalla avvenuta approvazione.

Il Governo, entro 7 giorni dalla recezione, deve presentare il testo della legge al Presidente della Repubblica per la promulgazione ».

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Per esigenza di coordinamento, la parola: « definitivamente » deve essere modificata, in conformità con l'emendamento Nannuzzi al penultimo comma dell'articolo 1, già approvato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'articolo 32, con la riserva di coordinamento espressa dell'onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« La « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana » è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli; all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione degli atti si provvede secondo le norme stabilite nella presente legge e nei regolamenti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Gli originali delle leggi promulgate e dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica, che debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il sigillo dello Stato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Le leggi promulgate e munite del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il trentesimo giorno dalla promulgazione e inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

I decreti del Presidente della Repubblica non emanati in forza dell'articolo 76 e dell'articolo 77 della Costituzione sono trasmessi, a cura del Guardasigilli, alla Corte dei conti per la registrazione e sono pubblicati e inseriti dopo che questa sia avvenuta.

Sono pubblicate dalla *Gazzetta Ufficiale* solo per estratto i decreti che riguardano persone singole.

Salvo autorizzazione del Guardasigilli e del Ministro che ha proposto l'emanazione del decreto, è vietato rendere di pubblica ragione nel testo integrale i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, di contenuto identico, rispettivamente dall'onorevole Colitto e dagli onorevoli Luzzatto, Comandini, Amadeo, Albertini, Cacciatore, Minasi e Concas. Questi emendamenti sono diretti a sopprimere, al secondo comma, le parole: « non emanati in forza dell'articolo 76 e dell'articolo 77 della Costituzione ».

L'onorevole Colitto ha già svolto questo emendamento in sede di discussione generale.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LUZZATTO. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo, dato che nel corso della discussione generale vi ho già fatto cenno.

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Poiché l'articolo cui l'emendamento si riferisce fu approvato in Commissione su mia proposta nell'attuale stesura, credo di dover spendere qualche parola per difenderlo, almeno parzialmente.

Siccome dal precedente ordinamento statutario non era prevista una esplicita potestà legislativa del Governo con forza di legge ordinaria, la dottrina non aveva potuto inquadrare gli atti normativi del potere esecutivo se non nella categoria degli atti formalmente amministrativi e li aveva quindi necessariamente sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Oggi l'attività legislativa primaria del Governo trova il suo fondamento non in un atto straordinario di delega da parte del Parlamento, né in una fonte giuridica *extra ordinem*, quale sarebbe la necessità, ma invece ed esplicitamente nella Costituzione.

Ciò dato, ci troviamo di fronte ad atti che, per il loro contenuto, sono previsti dalla Costituzione come atti legislativi e, come atti aventi forza di legge, sono sottoposti al controllo di legittimità, che per l'attuale ordinamento è accentrato nella Corte costituzionale.

Per quanto riguarda i decreti legislativi si potrebbe anche sostenere che, trattandosi di atti rispetto ai quali si può effettuare un riscontro oggettivo in base alla legge di delega, sia ancora possibile un controllo da parte della Corte dei conti; ma rispetto ai decreti-legge io non so proprio quale metro la Corte dei conti potrebbe mai usare per giudicarne la legittimità !

D'altronde, parte della dottrina considera la Corte dei conti quasi come una *longa manus* del Parlamento, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione che dice espressamente che la Corte dei conti « riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito ». Ora, il decreto-legge è atto che, in base all'articolo 77 della Costituzione, deve essere, una volta emanato, presentato immediatamente e direttamente alle Camere, che debbono essere convocate, anche se sciolte, entro cinque giorni; entro 60 giorni, se il decreto non sia convertito, perde vigore dalla sua emanazione. Cioè, sul decreto-legge vi è immediatamente un controllo da parte del Parlamento. Epperciò non si vede il motivo per cui lo si debba assoggettare ad un controllo preventivo di un organo che si dice essere la *longa manus* del Parlamento.

Per quanto riguarda i decreti legislativi il problema potrebbe anche avere una diversa soluzione, in quanto i decreti legislativi sono atti che non sono soggetti ad un sindacato da parte delle Camere successivo alla loro emanazione e sono atti che, emanati in base ad una legge di delega, permetterebbero alla Corte dei conti quel riscontro di legittimità, cioè quel confronto fra il parametro legge-delega e atto del Governo che è essenziale affinché la Corte dei conti possa esercitare il suo sindacato, e ciò anche se in realtà, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il sindacato relativo ai vizi di eccesso di delega è un vero e proprio sindacato di costituzionalità e quindi l'eventuale vizio dell'eccesso di delega non può essere censurato se non in via preliminare dal giudice ordinario, con logica esclusione quindi di un sindacato preventivo della Corte dei conti, cui non sono certo attribuibili in questa materia poteri maggiori che al giudice ordinario.

Però, dato che attraverso il controllo della Corte dei conti e con l'obbligo funzionale del « rapporto » al Parlamento si vuole

salvaguardare anche interessi politici, cioè si vuol dar modo al Parlamento di conoscere eventuali sfasature fra decreto legislativo e legge di delega che potrebbero essere state accertate da questo sommo organo di controllo che è la Corte dei conti, si potrebbe anche, in ipotesi, ammettere il riscontro di legittimità sui decreti legislativi, tenendo per ferma però l'esclusione di ogni forma di controllo sui decreti-legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 35 ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è contraria ai due emendamenti e ritiene che la soppressione del controllo di legittimità della Corte dei conti sui decreti-legge e sui decreti legislativi sia fondata.

Vorrei rilevare in primo luogo che, a mio giudizio (ed è una opinione del tutto personale, vorrei dire scientifica), il controllo della Corte dei conti si giustifica nei confronti degli atti sostanzialmente amministrativi. Quella è la funzione della Corte dei conti.

Quando siamo di fronte ad atti che sono di natura sostanzialmente legislativa, come i decreti-legge e i decreti legislativi e, vorrei aggiungere, anche quando siamo di fronte ad un atto di natura sostanzialmente giurisdizionale o paragiurisdizionale, come è la decisione sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, in questi casi il controllo della Corte dei conti, a mio modesto avviso, non avrebbe ragion d'essere.

Ma, a parte questo rilievo e le considerazioni fatte dall'onorevole Cossiga, alle quali aderisco, vorrei richiamare alla sua sensibilità, signor Presidente, ed a quella degli onorevoli colleghi questa doppia situazione che si viene a presentare rispettivamente per i decreti-legge e per i decreti legislativi.

Decreti-legge: come sono regolati nella formula della Costituzione ? Il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione dice: « Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni ».

Ora (e parlo in base ad una certa esperienza personale che mi sono fatta in questa materia quando avevo l'onore di far parte del governo), questo crea una situazione di paradossale difficoltà per la registrazione dei decreti-legge da parte della Corte dei conti, perché, in linea di fatto, per adempiere l'obbligo costituzionale, se il Presidente della Repubblica in questo momento firma un decreto-legge, questo decreto entro questa sera deve essere presentato al Parlamento. Nell'intermezzo fra il momento in cui il Presidente della Repubblica firma il decreto e il momento in cui il Presidente del Consiglio o altro ministro viene qui a portarlo al signor Presidente, in questo intermezzo, dicevo, vi deve essere la registrazione da parte della Corte dei conti, la quale, quindi, è vincolata ad effettuare questo procedimento di controllo nello spazio talvolta neanche di poche ore, ma di pochi minuti, perché, altrimenti, non vi sarebbe la possibilità di adempiere il precetto costituzionale della presentazione al Parlamento nello stesso giorno.

Questa la situazione delle cose di fronte alla quale, pur con tutto il rispetto dovuto a quell'egregio consesso di valentissimi magistrati che è la Corte dei conti, mi corre l'obbligo di dire che quel controllo non può essere fatto seriamente, perché manca anche la possibilità materiale, il tempo materiale della semplice lettura del decreto-legge.

Ed allora si domanda: un controllo fatto semplicemente per la forma, cioè per apporvi sopra un timbro e dire: « la Corte dei conti ha registrato », è una cosa seria ? A me, francamente, questo pare un ostacolo che, a prescindere da tutte le valutazioni teoriche, ma sul terreno delle esigenze di fatto di uno Stato di diritto, che vuole un ordinamento serio e non solo un ordinamento di figura, deve essere eliminato.

Evidentemente diversa è la situazione in relazione ai decreti legislativi, per cui il limite di tempo non c'è e la Corte dei conti può dedicare tutto il tempo che ritiene opportuno all'esame preventivo e alla registrazione.

Però, a questo riguardo, vorrei sottolineare un altro aspetto del problema: cioè il fatto che, come del resto ricordava poc'anzi il collega Cossiga, evidentemente – ed anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale – l'eventuale deviazione del governo delegato dai principî e dai criteri direttivi fissati nella delega, alla cui osservanza è tenuto, è motivo di censura *sub specie* di incostituzionalità del decreto legislativo davanti alla Corte costituzionale: e ciò tanto se vi sia stato, come oggi, quanto se non vi sia stato, come sarebbe se noi approvassimo questo emendamento, il controllo della Corte dei conti.

Quindi, non è che togliendo il controllo da parte della Corte dei conti si tolga il controllo sul buono o sul cattivo uso da parte del governo dei poteri ad esso delegati: si fa solo il concentramento di questo controllo nella sede competente, che è la Corte costituzionale.

Ora, mi chiedo se si ritenga confacente, anche qui, al prestigio ed alla serietà della Corte dei conti che essa registri un decreto legislativo, che questo decreto legislativo pertanto venga da essa dichiarato conforme alla legge, venga quindi da essa attestato che il governo non è uscito dai limiti che la legge di delega gli prefiggeva, e poi, a distanza di qualche mese, una sentenza della Corte costituzionale dica tutto il contrario, cioè dica che in realtà quella norma di decreto legislativo è incostituzionale per eccesso della delega da parte del governo. Non mi pare che si tuteli il prestigio della Corte dei conti permettendo il crearsi di una situazione in cui il suo giudizio di legittimità venga cancellato da un contrario giudizio di legittimità della Corte costituzionale.

Per questo sono favorevole alla soppressione, nell'uno e nell'altro caso, del controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Evidentemente, per altro, se si dovessero sceverare le due posizioni, sarei più decisamente contrario al mantenimento del controllo sui decreti-legge, perché il controllo sui decreti-legge praticamente non può essere altro che un controllo di pura forma; se qualcosa dovesse essere lasciata, sarei favorevole, semmai, al mantenimento del controllo sui decreti legislativi.

A prescindere da quanto fin qui ho detto, signor Presidente, devo farle presente che, rileggendo questo articolo 35, mi sono accorto che nella formulazione della Commissione abbiamo lasciato scoperte alcune previsioni, sicché l'articolo deve essere integrato; e, fermo il mio concetto che dovrebbe essere in entrambi i casi soppresso il controllo della Corte dei conti, propongo che il secondo comma sia sostituito dai seguenti. Il primo: « I decreti del Presidente della Repubblica emanati in forza dell'articolo 76 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* nel termine di cui al precedente comma » (cioè nello stesso termine di 30 giorni previsto per le leggi); « quelli emanati in forza dell'articolo 77 sono pubblicati immediatamente dopo la loro presentazione al Parlamento per la conversione in legge ». È chiaro che il precetto non può non essere diverso per i due casi.

Altro comma: « Gli altri decreti del Presidente della Repubblica sono trasmessi, a cura del Guardasigilli, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati e inseriti dopo che questa sia avvenuta ». Questi decreti continuerebbero dunque ad andare al Presidente della Repubblica.

Questi commi aggiuntivi non mi sembrano controversi: su questa nuova formulazione si potrà facilmente trovare, anche in sede di coordinamento, un accordo qualora sia risolto il problema fondamentale, cioè se mantenere o meno la registrazione dei decreti-legge e dei decreti legislativi.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Mi sembra che le posizioni dell'onorevole Cossiga e del presidente della Commissione non siano chiare circa i decreti legislativi. Io, comunque, sono disposto a modificare il mio emendamento nel senso della trasmissione alla Corte dei conti soltanto dei decreti legislativi e non anche dei decreti-legge.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, aderisce a questa proposta transattiva?

COLITTO. Non mi sembra che in una legge, che si occupa di formule riguardanti la promulgazione delle leggi, sia opportuno occuparsi della competenza della Corte dei conti. Comunque, concordo con l'onorevole Luzzatto.

PRESIDENTE. La Commissione?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Pur condividendo la chiara e fondata impostazione dell'onorevole Cossiga e della Commissione, aderisco all'emendamento Colitto-Luzzatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colitto-Luzzatto, diretto a prevedere la trasmissione alla Corte dei conti soltanto dei decreti legislativi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35, così modificato, con riserva di coordinamento per l'emendamento esplicativo proposto dall'onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Nella Raccolta ufficiale si inseriscono le leggi e i decreti del Presidente della Repub-

blica italiana, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti, Sono inseriti per estero:

1°) tutte le leggi;

2°) i decreti aventi forza di legge e quelli necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

Quando si tratta di un codice, può pubblicarsi nella Raccolta Ufficiale la sola legge di approvazione di esso e formarsi del codice un volume separato ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Gli atti inseriti nell'annata, a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione progressiva, oltreché nella Raccolta in volumi, anche nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione costituzionale deve essere adottata una numerazione autonoma, progressiva, unica per tutte le annate.

Di conseguenza, la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 conserva il n. 1, la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 2, la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 3, la legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 4, la legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 conserva il n. 5, la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953 assume il n. 6.

La numerazione progressiva delle leggi costituzionali continuerà con il n. 7 ».

COSSIGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA. Ritengo sia opportuno aggiungere anche la legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, che dovrà assumere il numero 7, Di conseguenza la numerazione progressiva delle leggi costituzionali continuerà con il numero 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 così emendato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 38.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« In capo ad ogni legge o decreto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale, devono indicarsi la data, il numero assegnato a ciascuno di essi a norma dell'articolo precedente e l'argomento.

I decreti emanati ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione debbono indicare rispettivamente la qualifica di decreti legislativi e di decreti legge.

Le leggi costituzionali debbono contenere tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Breganze, Biasutti, Manzini, Elkan, Tozzi Condivi, Toros, Merenda, Cengarle e Valiante hanno proposto di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole:

« In capo ad ogni legge deve altresì indicarsi la data di approvazione finale da parte di ciascun ramo del Parlamento ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BREGANZE. Il nostro emendamento è stato dettato dal desiderio di rendere più facile la ricerca, e quindi la consultazione, dei lavori preparatori. Questa ricerca è di grande interesse sia per gli studiosi sia per gli avvocati e per tutti i cittadini. D'altra parte, tale consultazione oggi non sempre è facile, soprattutto se intercorre un notevole lasso di tempo fra l'approvazione di uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Ci è parso pertanto opportuno proporre che in capo ad ogni legge sia indicata la data di approvazione finale da parte di ogni ramo del Parlamento.

In un primo tempo ci era sembrato più logico fare tale menzione non nell'intestazione della legge, ma all'inizio delle sue norme; in un secondo tempo abbiamo ritenuto che ciò avrebbe appesantito la formula di promulgazione ed abbiamo quindi ripiegato sulla formula di cui all'emendamento.

Se la Commissione e il Governo ritengono che tale indicazione rappresenti un ulteriore appesantimento delle formalità di promulgazione della legge, non ho difficoltà ad inserire il riferimento come nota finale. L'importante è che si raggiunga il fine di consentire quella migliore conoscenza dei lavori preparatori che noi tutti riteniamo utile e desideriamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Breganze ?

LUCIFREDI, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Pur comportando l'emendamento un ulteriore appesantimento delle formalità per la promulgazione delle leggi, il Governo non si oppone all'emendamento Breganze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Breganze, diretto ad aggiungere, al primo comma, in fine, le parole: « In capo ad ogni legge deve altresì indicarsi la data di approvazione finale da parte di ciascun ramo del Parlamento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38 così emendato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 39.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella Raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 40.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Gli originali delle leggi e dei decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato di Roma ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Troisi. Ne ha facoltà.

TROISI. Il provvedimento sottoposto al nostro esame perfeziona ed integra il sistema legislativo vigente in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione. Si tratta di una forma di assistenza dello Stato a favore degli esportatori nazionali per le operazioni che eccedono i rischi normali del commercio internazionale sia per il loro volume, sia per le loro caratteristiche e per la loro durata.

È bene ricordare che l'istituto della garanzia statale del credito all'esportazione fu introdotto da vari paesi dell'occidente europeo fin dal primo dopoguerra con lo scopo di risolvere particolari difficoltà incontrate negli scambi con l'Unione Sovietica; successivamente esso si trasformò in strumento di politica commerciale per combattere la depressione, e cioè in funzione anticiclica, come strumento di stabilizzazione del mercato; soltanto da poco esso risulta inserito nel meccanismo del finanziamento dell'esportazione.

Come è noto, le operazioni di esportazione sono connesse a rischi di vario ordine: rischi economici e commerciali, rischi derivanti da avvenimenti catastrofici, rischi politici e di trasferimento.

Nel credito a breve termine i rischi economici e commerciali rientrano nel normale corso degli affari. Ma, come è noto ai colleghi, le dilazioni nei pagamenti oggi sono la condizione indispensabile per esportare, specie nei paesi sottosviluppati; ed è per questo motivo che l'estensione dei termini di pagamento ha mutato completamente la fisionomia e lo aspetto anche di tali rischi economici e commerciali.

Una base attuariale è possibile e concepibile nelle assicurazioni dei rischi commerciali che sorgono dalle esportazioni; essa viene di regola adottata da compagnie private di assicurazione del credito e si fonda su una combinazione di esperienze passate e di valutazioni attuali del credito che godono le singole ditte. Invece per i rischi politici e per quelli di trasferimento ciò non è possibile.

Che cosa si intende per rischi politici e per rischi di trasferimento? Mi richiamo alle disposizioni vigenti, in primo luogo alla legge del 22 dicembre 1953, n. 955, che nell'articolo 3 enumera i rischi che possono essere coperti dall'assicurazione. Bene ha fatto il rela-

tore onorevole Merenda a tratteggiare, in un panorama molto efficace, le caratteristiche essenziali delle legislazioni vigenti negli altri paesi e segnatamente in Francia, in Germania e in Inghilterra. Uno studio molto approfondito è stato compiuto recentemente da Claudio Segré (*Il credito a medio termine all'esportazione. Problemi ed esperienze nei paesi europei*) nella rivista *Moneta e credito* edita dalla Banca nazionale del lavoro, 1958, n. 43.

Emerge da questo panorama che nel campo dell'azione statale, i limiti di garanzia, superano quelli adottati dalla nostra legislazione. Nonostante le note estensioni avutesi con la legge n. 955 del 1953, il nostro sistema rimane molto più limitato di quelli in atto presso i paesi concorrenti. Risulta, ad esempio, che nel 1958 furono emesse in Italia 82 polizze di assicurazione per coprire rischi inerenti alle cosiddette forniture speciali, per un valore che non eccede il 4 per cento del totale delle nostre esportazioni. Cifra molto modesta, invero, rispetto a quelle cospicue dei paesi stranieri, dove il numero delle polizze emesse arriva fino al 30 per cento delle esportazioni nazionali, come in Germania. Anzi, taluni attribuiscono lo slancio prodigioso dell'espansione economica tedesca, la penetrazione nei diversi mercati, proprio all'efficacia dello strumento dell'assicurazione crediti.

Tale organizzazione è affidata a una società per azioni, la Hermes, collegata a una società fiduciaria e di revisione: il *plafond* di garanzia è imponente, supera i 540 miliardi di lire e copre tutti i rischi speciali e normali. Così si spiega la partecipazione tedesca, con macchinari ed altri beni strumentali, in acciaierie, in India, Pakistan, Egitto, contro azioni assunte dalla Società Krupp. Anche alla Siria, Jugoslavia, Grecia, Brasile, vengono forniti macchinari ed altri beni strumentali mercé la garanzia dei crediti. Spesso si concedono crediti notevoli senza contropartita, come è avvenuto in Brasile.

Va rilevata anche la maggior estensione del rischio coperto dagli altri paesi: spesso si garantisce non soltanto l'esportazione di beni, ma anche il risultato delle campagne pubblicitarie, del lancio pubblicitario su un dato mercato; si garantiscono finanche indagini e inchieste di mercato, ecc. La garanzia si estende a operazioni a lungo e lunghissimo termine, con prevalente carattere politico. In tali casi, come è evidente, si esorbita nel campo della vera e propria sovvenzione alle esportazioni.

Bisogna inoltre tener presenti i profondi mutamenti avvenuti durante gli ultimi decenni, nelle correnti del commercio con l'estero.

Le esportazioni dell'industria meccanica mostrano una tendenza ad un aumento più che proporzionale rispetto alle esportazioni totali. L'aumento, in termini assoluti, del volume dell'esportazione di beni capitali va collegato allo sforzo che compiono i paesi sottosviluppati per accelerare il processo di industrializzazione e di sviluppo economico. Anzi, anche nel campo dottrinale recentemente si sono fatte indagini notevoli sull'importanza che il commercio internazionale ha nei riflessi dello sviluppo economico. Mi richiamo al recente studio del professor G. Haberler (tradotto anche in italiano in *Rassegna economica*, Napoli, aprile-maggio 1959) secondo il quale lo sviluppo economico è strettamente connesso all'andamento del commercio internazionale. Quindi, gli scambi con i paesi sottosviluppati rivestono, in questo momento, una particolare importanza e sono alimentati, soprattutto, dai beni strumentali. Questi paesi avvertono la necessità di controlli diretti a contenere l'aumento delle importazioni, ma una volta sodisfatto il fabbisogno essenziale di materie prime, di derrate e di combustibili importati, non rimangono sufficienti disponibilità valutarie per importare nella misura desiderata i beni d'investimento. I paesi di più recente industrializzazione (Argentina, Brasile, Australia, la stessa India) soffrono di una cronica insufficienza della propria capacità di importazione rispetto al fabbisogno. Da che cosa è data questa capacità di importazione? È data dal ricavo delle esportazioni, dalle importazioni di capitali dedotto il servizio del debito estero. Di qui, la necessità che è ormai diventata consuetudine, della richiesta di dilazioni di pagamento. Ormai, queste forniture di beni strumentali non si effettuano se non accompagnate da larghe dilazioni di pagamento.

Anche per quanto riguarda i rischi coperti esistono differenze sensibili tra la nostra legislazione e quella degli altri paesi concorrenti. Le maggiori facilitazioni sono offerte dalla Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Norvegia, dall'Olanda; solo l'Italia e la Svizzera non coprono i rischi commerciali ed economici. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il periodo della durata massima della copertura assicurativa del finanziamento delle importazioni di beni strumentali che è mediamente di 5 anni. La stessa considerazione vale nella percentuale di copertura dei rischi, che è variabile in funzione della

natura e della estensione dei rischi medesimi; da noi, con la legge citata del 1953 è stata portata all'85 per cento, ma in altri paesi questa percentuale si eleva fino a 95: in Gran Bretagna dall'85 fino al 95; in Irlanda fino al 90 per cento; in Olanda dal 75 al 95. Pare, comunque, equo ed opportuno lasciare a carico degli esportatori una parte del rischio – in Italia è del 15 per cento – in modo da evitare speculazioni. Infatti, è necessario che vi sia un certo cointeressamento da parte dell'esportatore nel buon andamento dell'affare, evitando che l'assicurazione diventi fonte di lucro, riversando sullo Stato l'intera alea dell'operazione.

Per valutare le disposizioni contenute nel provvedimento sottoposto al nostro esame è opportuno che io richiami i presupposti della garanzia statale, che si possono così compendiare: la garanzia è limitata alle cosiddette « forniture speciali » delle imprese esportatrici italiane (e, per forniture speciali debbono intendersi beni strumentali per i quali occorre un certo intervallo di tempo per il loro apprestamento), che hanno un valore notevole e non sono pagate in contanti ma con dilazioni. Ecco dunque l'altro presupposto, cioè il requisito della dilazione di pagamento, perché ci sono degli immobilizzi da parte delle imprese esportatrici che richiedono interventi dello Stato e delle banche per mobilitare i crediti e renderli disponibili. Ora, nel provvedimento odierno si fa un passo avanti per colmare il divario tra la nostra legislazione e quelle dei paesi concorrenti. Gli aspetti più notevoli del provvedimento sono la estensione della garanzia statale ai depositi all'estero e alla esecuzione di lavori all'estero.

La garanzia statale dei crediti alla esportazione viene ad estendersi ai depositi all'estero (articolo 2). I colleghi comprendono l'importanza che il deposito all'estero ha nei riguardi di una politica di penetrazione. Esso costituisce sempre un immobilizzo, esposto anche a rischi, in quanto i paesi sono a volte instabili politicamente e spesso ricorrono a restrizioni valutarie che generano difficoltà di trasferimenti. È quindi necessario che questo complesso di rischi venga ad essere garantito dallo Stato. Avendo depositi di merci all'estero, è più facile puntare sulla penetrazione e sulla conquista dei mercati stessi.

Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento proposto dalla Commissione (articolo 2) in base al quale si fa uno specifico riferimento ai prodotti delle piccole e medie aziende e dell'artigianato. Infatti, dobbiamo tener presente che il grosso delle nostre attività è costituito proprio dalle piccole e medie aziende. È opportuno che si intervenga per tutelare questi operatori economici che nel loro complesso costituiscono veramente il tessuto connettivo della nostra attività economica.

Ho sott'occhio una indagine di mercato molto pregevole, compiuta dall'I. C. E., che riguarda il Venezuela: *Mercato dei prodotti artigiani nel Venezuela*, (Quaderno, n. 9, luglio 1957). È una guida preziosa indispensabile, per i nostri operatori economici. I risultati di questa indagine sono veramente ammonitori. Si ribadisce il concetto che la penetrazione della produzione tedesca anche in questo mercato così promettente si deve appunto all'assistenza bancaria, alla garanzia dei crediti, alla tutela dei rischi. Si mettono pure in evidenza le possibilità che si dischiudono per i nostri prodotti di qualità (specie nel campo dell'artigianato). Le forme di pagamento sono indubbiamente uno strumento della penetrazione. I pagamenti in contanti sono superati dalle esigenze nuove e quindi bisogna tener conto delle richieste e dei gusti del mercato che si vuole conquistare.

Ecco perché taluni paesi giungono finanche a garantire ed assicurare le cosiddette indagini di mercato che implicano costi e missioni di studio per l'esatta conoscenza economica, sociale, monetaria delle situazioni locali.

L'articolo 3 del provvedimento si riferisce alla esecuzione dei lavori all'estero. Anche questa garanzia da parte dello Stato è quanto mai opportuna. È a tutti noto che i paesi sottosviluppati sono presi un po' dalla febbre della industrializzazione, attraversano una fase intensa di dinamismo economico ed anche politico. Vi è una concorrenza tra i paesi fornitori che, come dirò tra poco, assume anche aspetti preoccupanti. Allora le imprese che concorrono agli appalti se godono una certa tutela e garanzia da parte dello Stato hanno maggiori probabilità di conquistare il mercato, facendosi assegnare gli appalti: ma se tali imprese sono sfornite di ogni tutela, si trovano indubbiamente in condizioni di inferiorità. Bene si è fatto, perciò, in questo provvedimento a estendere la garanzia statale anche alla esecuzione dei lavori all'estero, almeno per quanto riguarda il primo lotto (articolo 3).

In Commissione questo punto ha suscitato riserve e critiche da parte del collega onorevole Failla che a me sembrano non fondate, perché tutelando e proteggendo queste imprese che penetrano in altri mercati

si tutela e si protegge in sostanza il lavoro italiano, si facilita cioè la penetrazione dei nostri prodotti in quei mercati. Difatti ai lavori di costruzione seguono di regola le importazioni di beni strumentali per la costruzione di impianti industriali e quelle dei beni di consumo che vengono diffusi e fatti conoscere dai nostri connazionali impiegati nei lavori medesimi.

È da tener presente inoltre l'aspetto relativo all'afflusso di valute verso il nostro paese, che viene alquanto favorito ed incrementato.

Ugualmente notevole sembra a me la parte del disegno di legge che si riferisce all'aumento del fondo di garanzia (articolo 5). Poiché si è avuta una serie di norme l'una modificatrice dell'altra, è opportuno, anche per comodità degli operatori, coordinarle in un testo unico, in modo che si abbia una maggiore chiarezza, anche ai fini di avvantaggiarsene concretamente. Da qui l'esigenza di una delega al Governo per emanare un testo unico delle norme che disciplinano la garanzia statale dei crediti alla esportazione.

Onorevoli colleghi, come dicevo poc'anzi, il provvedimento in esame costituisce un notevole passo avanti rispetto alle legislazioni dei paesi concorrenti. Ci avviciniamo all'obiettivo di dare una idonea assistenza tecnica alla nostra esportazione, conferendo una maggiore capacità di competizione in aree di sbocco di vecchia e nuova acquisizione. Purtroppo, questa capacità competitiva è contrastata da restrizioni quantitative, da misure correzionali nel campo fiscale, nel campo valutario, assicurativo, creditizio, ecc.. che provocano sfasamenti sia di costi sia di prezzi ai nostri danni.

Nel dibattito svoltosi in sede di Commissione e del quale si fa cenno nella pregevole relazione del collega onorevole Merenda sono emerse varie proposte modificatrici del testo originario. Indubbiamente, per allinearci alle legislazioni degli altri paesi dovremo fare ancora molto cammino. Ho rilevato, per esempio, che il collega onorevole Origlia, molto vicino alle categorie più direttamente interessate, ha fatto talune proposte per elevare ancora di più l'aliquota di garanzia, ma il loro accoglimento crea problemi di non facile soluzione in campo finanziario.

Tuttavia, qualche osservazione mi permetto di fare in questa sede, soprattutto per quanto concerne la organizzazione. Mi riferisco al lungo *iter* che deve seguire ogni domanda relativa a richieste di garanzia statale.

Come è noto, i traffici con l'estero richiedono elasticità, rapidità di decisione, prontezza di adeguamento alle mutevoli realtà del mercato. Purtroppo, l'*iter* delle singole pratiche è molto lento. Esiste un sistema centralizzato con un comitato interministeriale che compie l'istruttoria delle singole domande. Esaminando la legislazione degli altri paesi ho riscontrato, per esempio, che vi sono sistemi molto più snelli, gli uffici di assicurazione del credito funzionano anche con succursali multiple, in stretto contatto con il mondo bancario ed assicurativo. Tali sistemi indubbiamente rendono più agevoli e spedite le operazioni.

Ecco quindi il punto su cui, onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione: è necessario snellire la procedura e renderla più agile, soprattutto per le piccole e medie aziende che non hanno la possibilità di istituire a Roma degli uffici propri, per seguire le pratiche, come invece possono fare i grandi organismi industriali.

È necessario, quindi, mettere a disposizione delle piccole e medie aziende un maggior numero di sportelli. Indubbiamente, migliorando questo settore (garanzia dei crediti alla esportazione), noi potremo consolidare l'attuale situazione favorevole della bilancia dei pagamenti internazionali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

TROISI. Come è noto, onorevoli colleghi, la nostra bilancia dei pagamenti è attiva dal 1958 per un complesso di fattori che, secondo taluni studiosi, non hanno un carattere congiunturale, provvisorio, episodico, e che tendono ad avere, invece, un carattere piuttosto stabile e permanente. È un fatto importante questo, se noi lo confrontiamo con la previsione dello schema Vanoni. Secondo detto schema, si doveva giungere al traguardo del pareggio nientemeno che alla fine del 1964; invece le circostanze propizie ci hanno consentito di anticipare il raggiungimento di tale traguardo con benefici notevoli anche ai fini di una maggiore accelerazione della politica di sviluppo economico.

Ora se noi potenziamo maggiormente il settore della esportazione, miglioriamo la nostra bilancia commerciale (che normalmente è in disavanzo) e possiamo conservare l'attuale situazione di vantaggio nei riguardi della bilancia dei pagamenti.

Ma desidero fare qualche ulteriore considerazione, sollevando un po' il nostro sguardo

oltre l'orizzonte nazionale. Come componente della delegazione del Parlamento europeo, frequentemente ho avuto occasione di occuparmi di questi problemi nell'ambito del mercato comune. Indubbiamente la gara tra i paesi dell'Europa occidentale nelle forniture ai paesi sottosviluppati, gara che si fa a colpi di dilazione più che di prezzi, ha degli aspetti anche preoccupanti e negativi. Il prezzo, la stessa qualità, diventano fattori trascurabili rispetto alla dilazione di pagamento. Quel che desta apprensioni è il carattere bilaterale di questi rapporti. Indubbiamente le pretese dei paesi sottosviluppati aumentano appunto in conseguenza di questa situazione di disordinata concorrenza.

Il controllo da parte dell'esportatore e dell'istituto finanziatore sulla reale destinazione dei crediti concessi diviene più difficile e la stessa solvibilità dell'importatore risulta indebolita. Gli importatori dei paesi sottosviluppati sono incoraggiati ad acquistare qualsiasi merce di cui sia possibile ottenere la licenza di importazione, purché fornita a credito; ed allora si possono determinare non soltanto squilibri della bilancia dei pagamenti dei paesi arretrati quando la espansione avviene ad un ritmo troppo celere, ma possono anche determinarsi deviazioni degli stessi piani di sviluppo, quando questi piani sono in funzione delle facilitazioni di pagamento che si riesce ad ottenere. Questa stessa concorrenza poi tra i paesi occidentali determina un clima di sfiducia, di diffidenza e di sospetto, che porta a conseguenze notevoli. Da qui sono nati allarmi di autorevoli personalità che abbiamo avuto occasione di leggere in relazioni della Banca mondiale di sviluppo e di altri organismi internazionali.

Si è cercato anche di correre ai ripari da parte degli stessi esportatori tentando di stabilire tra di loro dei consorzi, degli organismi aventi fini consultivi per uno scambio di informazioni sulla situazione effettiva dei paesi sottosviluppati. È sorta così l'Unione cosiddetta di Berna (Union d'Assureurs des Crédits Internationaux). In sede O.E.C.E. si sono fatti studi notevoli per quanto riguarda la situazione attuale dei crediti alla esportazione in relazione anche ai piani di liberalizzazione e con maggiore impegno in seno alla Comunità economica europea sono in corso studi per attuare l'articolo 112 del trattato di Roma, che si riferisce appunto al regime di concorrenza e alla politica commerciale. Secondo questo articolo i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri all'esportazione nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza tra le imprese della Comunità.

Quindi si avverte l'esigenza di coordinare le politiche di finanziamento dell'esportazione e di creare organismi creditizi internazionali, sia perché questi problemi si ricollegano anche ai problemi ciclici, sia per una più efficiente utilizzazione delle disponibilità, sia, infine, per far sì che lo sviluppo economico di questi paesi avvenga ordinatamente. Per tutti questi motivi si va delineando una organizzazione multilaterale dei finanziamenti alle esportazioni dirette verso i paesi sottosviluppati.

Ho ritenuto opportuno fare questo riferimento affinché ci si renda conto che il problema ha riflessi internazionali notevoli. Mi sia anche consentito di manifestare l'auspicio di vedere presto concretata questa nuova fase degli scambi internazionali, che si tradurrà in un assetto più equilibrato grazie allo spirito di collaborazione e di cooperazione, che è sicura arra per un maggiore sviluppo economico e sociale dei vari paesi europei. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Merenda.

MERENDA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampiezza della relazione scritta mi dispensa dal tediare la Camera con un lungo intervento. Penso però che vi sia qualche osservazione da fare e qualche fatto da sottolineare.

Come ha giustamente ricordato l'onorevole Troisi che ringrazio per l'apporto della sua competenza a questa discussione, lo scopo del disegno di legge in esame è di integrare le norme relative ai crediti ed all'assicurazione contro rischi speciali per le esportazioni effettuate in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla successiva legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

Evidentemente, dobbiamo riconoscere che ancora ci resta molto da fare prima di giungere all'adeguamento perfetto e completo al sistema legislativo vigente in molti altri paesi del mondo, fra i quali nella mia relazione ho citato l'Inghilterra, la Francia e la Germania. Molto cammino bisogna fare per poter giungere, ad esempio, a finanziare le indagini di mercato come avviene in Gran Bretagna, o per coprire addirittura i rischi derivanti da insolvenza dell'importatore, co-

me avviene in Francia. Una cosa però è certa: che il progetto che noi stiamo esaminando in questo momento rappresenta un grandissimo passo innanzi sul piano della legislazione specifica di questo settore. Ed è veramente un fatto significativo, indice di una raggiunta maturità democratica nel nostro paese, che una legge così importante, la quale stanzia la somma annuale di 500 milioni – da versarsi nel fondo speciale di garanzia già costituito attraverso l'erogazione di 500 milioni *una tantum* – elevando il *plafond* dei rischi copribili con garanzia a ben 150 miliardi, passi così, in un'aula non molto frequentata e senza che il Governo, che pure ha il merito di avere approntato questo importantissimo disegno di legge, ne abbia sbandierato l'eccezionale importanza: è questo un segno chiaro e manifesto del suo impegno, nei confronti di queste categorie economiche, delle quali veramente si può dire che in questo caso particolare hanno interessi coincidenti con quelli dello Stato, della nazione italiana.

Proprio stamane, un rappresentante dei costruttori edili che stanno innalzando l'importante diga sullo Zambesi, in Rhodesia, mi diceva, per esempio, che da quando sono arrivati lì i nostri operai, che per Natale hanno ricevuto dai familiari il panettone Motta e lo hanno diffuso, questo prodotto dell'industria dolciaria italianac he fino a poco tempo fa non si conosceva, va conquistando quel mercato. Questo è solo un accenno, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare, per dimostrare come in effetti questa penetrazione delle imprese italiane nel mondo non significhi solo importazione di valuta per il nostro paese, e possibilità di esportazione dei nostri macchinari (ci sono infatti i cosiddetti «appalti a chiave in mano», per cui la ditta appaltatrice non deve eseguire soltanto i lavori, ma anche impiantare i macchinari, sia che si tratti di centrali elettriche sia di altre industrie; ed è evidente che la ditta italiana ha interesse ad esportare anche macchinari italiani): vi è anche un altro aspetto, che ha, sì, un valore sentimentale, vorrei dire affettivo, ma che costituisce pure uno strumento di penetrazione per la diffusione dei nostri gusti, e quindi dei nostri prodotti, dei nostri beni di consumo e – perché no ? – della nostra mentalità.

Perciò, ripeto, è veramente bello, è veramente segno di maturità democratica che queste leggi si discutano con tanta serenità, senza battere la grancassa, con l'adesione unanime di tutti i gruppi politici quale si è appunto manifestata nell'approfondita discussione avutasi in Commissione.

Concludendo, nel mentre esprimo tutto il mio compiacimento per l'iniziativa assunta dal Governo nel presentare questo disegno di legge, nel sostenerlo e nell'accettare anche gli emendamenti migliorativi che abbiamo creduto di apportarvi, desidero fare solo una raccomandazione: che il comitato di cui all'articolo 9 della legge fondamentale, alla quale questo disegno di legge si richiama, nell'esaminare le varie domande di finanziamento e di assicurazione sul credito, sulle merci, ecc., non si lasci tentare dalla considerazione che è più semplice e comodo accogliere poche domande di grosse industrie, per grossi importi, ma tenga invece in particolare considerazione, le piccole e medie industrie, che costituiscono un elemento di fondamentale importanza nell'economia del paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del commercio con l'estero.

DEL BO, *Ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampio intervento dell'onorevole Troisi e la preziosa relazione dell'onorevole Merenda hanno già largamente esaurito il problema. Voglio soltanto sottolineare come, con questo disegno di legge, si tratti di realizzare un perfezionamento della legge fondamentale 22 dicembre 1953, n. 955, quella mediante la quale le forniture speciali a pagamento dilazionato sono ammesse alla garanzia da parte dello Stato nei riguardi di determinati tipi di rischio e sono, per conseguenza, concesse anche determinate facilitazioni di finanziamento. Attraverso questa legge l'economia italiana è riuscita a trasformare il volto della propria esportazione, la quale è passata da una antica esportazione principalmente di prodotti agricoli ad una aggiornata esportazione di prodotti prevalentemente industriali ed anche di forniture di impianti.

Questa legge tuttavia, pur essendo vecchia soltanto di pochissimi anni, già sopporta il pesante logorio del tempo; Governo ed operatori economici si sono accorti della necessità – d'altronde sottolineata anche dall'onorevole Troisi – di apportarvi alcuni perfezionamenti. Il Ministero del commercio con l'estero ha, pertanto, deciso di istituire una commissione interministeriale incaricata di procedere all'aggiornamento della legge n. 955. Al presidente di questa commissione, onorevole Trombetta, ed ai suoi collaboratori è stato dato il preciso incarico di adeguare la legislazione italiana al superiore livello già raggiunto in

questa materia da altri Stati dell'occidente, e specificamente dagli altri cinque paesi che fanno parte del mercato comune.

Avremmo potuto rinviare al futuro testo legislativo anche questo specifico aspetto; senonché, comportando gli studi un'indagine di qualche mese, abbiamo preferito accogliere le richieste delle categorie economiche interessate e procedere oggi all'esame di questo argomento particolare.

Vorrei ora proporre alcuni miglioramenti, non soltanto di carattere formale ma anche sostanziale, a questo disegno di legge. Il primo emendamento consiste nel sostituire all'articolo 3, secondo comma, l'espressione « il 30 per cento dell'ammontare del credito liquido a termini di contratto »; con l'espressione: « il 30 per cento dell'ammontare del contratto ». La ragione è evidente: accettando la dizione del disegno di legge, avremmo una copertura assicurativa del 30 per cento del solo credito liquido, il quale è abitualmente esso pure pari al 30 per cento; avremmo quindi il 30 per cento del 30 per cento, per cui la copertura assicurativa sarebbe limitata al 9 per cento. Sostituendo invece la dizione: « il 30 per cento dell'ammontare del contratto » avremmo un autentico 30 per cento dell'ammontare del contratto, ed elimineremmo altresì la tentazione per gli operatori economici di richiedere la corresponsione dei loro pagamenti a credito, proprio per il fatto che in base alla dizione del testo la copertura assicurativa si riferisce soltanto ai crediti.

Il secondo emendamento proposto dal Governo si riferisce al titolo del disegno di legge. La legge n. 955 contempla la copertura assicurativa di determinati tipi di rischio e la conseguente ammissione a determinati tipi di credito. Si proporrebbe, pertanto, che il titolo della legge fosse così modificato:

« Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché dei lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti ».

Si dovrebbe aggiungere, infine, all'articolo 4, un terzo comma del seguente tenore:

« Ai fini del finanziamento disciplinato dal titolo II della citata legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni, i crediti a medio termine nascenti dalle operazioni contemplate dalla presente legge sono equiparati ai crediti indicati nell'articolo 20 della legge medesima ».

Se la Camera accetta queste modifiche, ritengo che la legge potrà meglio raggiungere i fini proposti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione ?

DEL BO, *Ministro del commercio con l'estero*. Sì, signor Presidente, salvo gli emendamenti a cui ho già accennato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966:

a) la garanzia relativa a prodotti nazionali destinati alla vendita, costituiti in deposito all'estero da imprese esportatrici italiane, per i rischi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;

b) la garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali, costituiti in deposito all'estero di cui alla precedente lettera *a*), per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3;

c) la garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°) e 4°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento;

d) la garanzia relativa ai crediti che le imprese nazionali concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta ha proposto di aggiungere la seguente alinea:

« *e*) la garanzia per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine all'esecuzione da parte di imprese nazionali, su commesse di Stato estero e di ente pubblico o privato estero, di studi, ricerche, consulenza ed assistenza tecnica, ancorché tale attività sia solamente intellettuale e generica e venga prestata disgiunta ed indipendentemente da progettazioni specifiche e da connessi lavori da eseguirsi all'estero ».

Poiché non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Le garanzie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1 possono essere concesse solo per quei prodotti nazionali, la cui costituzione in deposito all'estero venga ritenuta di notevole e particolare interesse in rapporto ad una azione di sviluppo delle vendite su determinati mercati con adeguato riguardo anche ai prodotti delle piccole e medie aziende e dell'artigianato.

La quota di garanzia di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 non può superare il 65 per cento del valore dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero.

La durata della garanzia statale sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero non può superare i due anni dal momento della spedizione dei prodotti, oggetto dell'assicurazione.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni di vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, per i quali è richiesta la garanzia statale, non può superare i due anni dal momento della loro vendita, sempre che questa avvenga entro il periodo di copertura concesso ai sensi del precedente comma.

La garanzia relativa alla costituzione in deposito all'estero di prodotti nazionali è concessa in lire italiane, quella relativa ai crediti derivanti dalla vendita dei medesimi prodotti è concessa nella stessa valuta nella quale sono espressi i crediti ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« La quota di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del contratto; la sua durata non può superare i tre anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

La quota di garanzia di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1 non può superare il 30 per cento dell'ammontare del credito liquido a termini di contratto; la sua durata non può superare i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Su proposta del Comitato, di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro, sentiti i Ministeri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, può consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera *c*) del precedente articolo 1, di lavori all'estero, la cui durata di esecuzione oltrepassi i tre anni. Può, altresì, consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera *d*) del precedente articolo 1, di crediti la cui durata oltrepassi i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Ove si tratti di contratti di sola progettazione, e committente sia uno Stato o un ente pubblico estero, le quote assicurabili per le garanzie di cui ai precedenti commi non possono superare il 65 per cento. La durata delle medesime garanzie non può superare i due anni, con decorrenza dalla firma del contratto. Con le modalità previste dal precedente comma, possono essere ammessi alla garanzia statale contratti che prevedano una durata di esecuzione superiore ai due anni o crediti dilazionati oltre i due anni ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « il 30 per cento dell'ammontare del credito liquido a termini di contratto », con le altre: « il 30 per cento dell'ammontare del contratto ».

A sua volta il relatore onorevole Merenda ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Per le imprese nazionali che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già iniziato l'esecuzione di lavori all'estero, la garanzia relativa ai rischi indicati nell'articolo 1, lettera *c*), e determinata nei modi di cui al primo comma del presente articolo, si estende agli oneri derivanti dall'ulteriore esecuzione dei lavori ».

MERENDA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERENDA, *Relatore*. Ho proposto questo comma aggiuntivo in quanto ritengo giusto e doveroso tenere conto delle imprese nazionali che, all'entrata in vigore di questa legge, abbiano già iniziato l'esecuzione di lavori all'estero; per esse penso che la garanzia relativa ai rischi debba essere estesa agli oneri derivanti dalla ulteriore esecuzione dei lavori: naturalmente a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

La Commissione aderisce, inoltre, all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione ?

DEL BO, *Ministro del commercio con l'estero*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche apportate dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Per quanto non previsto nella presente legge, l'assunzione e la gestione delle garanzie indicate nel precedente articolo 1 sono disciplinate dalle norme della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, e dalle relative norme di esecuzione.

L'ammontare dei rischi assunti in base alla presente legge è compreso nel limite massimo fissato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Ai fini del finanziamento disciplinato dal titolo II della citata legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni, i crediti a medio termine nascenti dalle operazioni contemplate dalla presente legge sono equiparati ai crediti indicati nell'articolo 20 della legge medesima ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

MERENDA, *Relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, con il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli altri articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

ART. 5.

Il fondo di garanzia, costituito a norma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, presso la Tesoreria centrale dello Stato, in conto corrente infruttifero, è destinato al pagamento degli indennizzi liquidati per il verificarsi dei sinistri previsti dalla presente legge, nonché dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, ove manchino le disponibilità nel conto speciale di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 955.

A partire dall'esercizio 1959-60 è inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 500.000.000 che sarà versata nel detto fondo di garanzia per le finalità sopraindicate.

Le somme recuperate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in dipendenza della surroga prevista dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, saranno versate a titolo di reintegrazione al fondo di garanzia di cui ai commi precedenti.

(*È approvato*).

ART. 6.

Alla spesa di cui all'articolo 5 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello stanziamento inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 7.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni ed integrazioni richieste dal loro coordinamento, tutte le norme riguardanti le assicurazioni per conto dello Stato contro rischi speciali ed il finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il Governo, infine, ha proposto un emendamento al titolo, inteso ad aggiungere le parole « e sul finanziamento », dopo le altre « contro rischi speciali ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

MERENDA, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al titolo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CUTTITTA. *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere se sono stati considerati i motivi sfavorevoli derivanti dall'associazione della Grecia alla Comunità economica epropea.

« A giudizio degli interroganti la partecipazione della Grecia alla Piccola Europa, quale Stato associato, altera l'equilibrio degli interessi economici tra gli Stati membri della Comunità, faticosamente realizzato nel trattato di Roma. In particolare, essa pone l'agricoltura italiana in situazione di grave disagio economico per i richiesti impegni di incremento delle esportazioni nella Comunità di prodotti agricoli dalla Grecia: olio di oliva, uva da tavola, tabacco, cotone, agrumi, ecc.

« L'associazione della Grecia al Mercato comune europeo dovrebbe essere valutata nella sua giusta portata economica, richiedendo clausole di salvaguardia a tutela del settore agricolo italiano ed eventuali contropartite a vantaggio dell'industria nazionale.

« Gli interroganti auspicano che il problema, prima di essere risolto, venga opportunamente riesaminato in sede nazionale, onde evitare che affrettate soluzioni in sede politica possano pregiudicare gli interessi economici dell'agricoltura italiana, costituendo pericoloso precedente, di cui altri paesi potrebbero avvalersi.

(2388) « BONOMI, TRUZZI, BOIDI, BOLLA, VETRONE, BALDI, MALFATTI, ZUGNO, DE LEONARDIS, MARENGHI, SALIZZONI, TANTALO, GRAZIOSI, TROISI, NATALI, DE MEO, PREARO, RUSSO VINCENZO, BARONI, PUCCI ERNESTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, a seguito della decisione del Consiglio di Stato – decisione sezione IV, n. 737 del 1959 – che ha ritenuto doversi corrispondere agli ex impiegati ed operai delle amministrazioni statali, il cui rapporto di lavoro ebbe a risolversi per esodo volontario, un supplemento di indennità in relazione all'assegno integrativo ex legge 1955, sia stato provveduto da parte dei vari Ministeri ad estendere tale erogazione a tutti gli aventi diritto, dato che il termine per il prescritto ricorso non è ancora scaduto. Non accogliendosi la suddetta giusta richiesta, si verrebbe soltanto a costringere il lavoratore ad iniziare un dispendioso giudizio – già vinto però in partenza – mentre si avrebbe un danno non lieve per lo Stato, dato l'ingente numero degli eventuali ricorrenti.

(2389) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se – anziché dare corso alla decisione presa di recente dal Consiglio dei ministri in ordine all'aumento dei contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro allo scopo di fronteggiare le esigenze del fondo di adeguamento pensioni – non voglia adempiere agli obblighi che gli vengono dalla legislazione vigente e versi, pertanto, allo stesso fondo pensioni l'importo di 285 miliardi, da esso dovuti e non ancora versati.

(2390) « GRILLI GIOVANNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, allo scopo di conoscere i motivi per cui il delegato italiano all'O.N.U. nella ultima sessione ha dato voto contrario alla mozione concordata dal gruppo di nazioni afro-asiatiche sulla questione algerina; e ciò mentre altre nazioni, per esempio gli Stati Uniti dell'America del nord, hanno tenuto atteggiamenti diversi; e se non ritengano che tale atteggiamento del delegato italiano comporti una responsabilità del Governo italiano nell'aggravarsi della situazione in Algeria e negli eventi tragici, che oltre a costituire una minaccia del diritto del popolo algerino all'indipendenza, rappresentano un grave attentato al processo di distensione in corso.

(2391) « LOMBARDI RICCARDO, LUZZATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sulla responsabilità per il crollo del 26 gennaio 1960 del palazzo di via Conte di Mola, a Napoli.

(2392) « MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per sapere se non intenda annullare l'operato del comitato elettorale nominato da Maridipart di Taranto per la elezione dei consiglieri e dei sindaci del consiglio di amministrazione del Cral della

marina militare di Taranto, per i seguenti motivi:

1°) contrariamente alla prassi fin qui seguita, il comitato elettorale nominato da Maridipart di Taranto non è stato integrato dai presentatori di lista;

2°) scaduti i termini stabiliti per la presentazione delle liste, è stata data la possibilità ai presentatori delle liste n. 1 e n. 3 di ritirare alcune candidature, al fine di favorire una determinata lista;

3°) esclusione arbitraria della candidatura a sindaco effettivo, presentata unitamente alla lista n. 2 dei salariati.

« Gli interroganti non possono non rilevare il fatto che l'operato del comitato elettorale tende a creare una maggioranza precostituita nel consiglio di amministrazione del Cral e a determinare un controllo di comodo dell'operato dello stesso.

(2393) « ROMEO, BARONTINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza, ciascuno per la parte di sua competenza, del fatto che le scuole elementari nel comune di Tratalias (Cagliari) sono chiuse fin dall'inizio dell'anno scolastico perché il caseggiato, dichiarato inabitabile già dal 1957, lo è tuttora e il comune non è riuscito a reperire alcun locale privato adatto allo scopo.

« Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere se non si ritenga necessario intervenire con la massima urgenza per sanare codesta situazione, gravissima e indecorosa sotto ogni aspetto.

(2394) « PINNA, BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intende provvedere agli obblighi di legge concernenti il versamento al fondo pensioni un importo dovuto di 285 miliardi, anziché dar corso al provvedimento del Consiglio dei ministri, che stabilisce un aumento del contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(2395) « BRIGHENTI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se non ritenga opportuno estendere alle aziende industriali dell'Umbria i benefici delle norme agevolative attualmente in vigore per quelle esistenti nelle zone industriali del sud e del nord, nonché per estendere ai maggiori centri di detta regione le agevolazioni decennali della esenzione dagli oneri fiscali concesse a favore di altre zone del paese.

(10461) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante la signora Paoliello Antonia fu Domenico da Macchiagodena (Campobasso), madre del soldato Paoliello Gaetano, morto per causa di guerra.

« La Paoliello è nata il 12 febbraio 1888 e rileva che non ha più molto tempo a sua disposizione da dedicare all'attesa della definizione della pratica.

(10462) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere liquidata la pensione di guerra, spettante ai signori Ranieri Giuseppe, Maria, Domenica, Pasqua ed Antonino, eredi, orfani di padre, della civile Angelone Rosa, deceduta il 14 gennaio 1944 in seguito ad ustioni, che la Corte dei conti, terza sezione speciale per le pensioni di guerra, con sentenza del 24 gennaio-5 maggio 1959 ha ritenuto dovute a fatto bellico, contrariamente a quanto fu ritenuto dal ministro del tesoro, col suo decreto numero 1233227 del 7 maggio 1952.

(10463) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere l'esito della pratica di pensione del pescatore Castaldi Giovanni Giuseppe domiciliato in Porto d'Ischia (Napoli), dichiarato non idoneo al servizio dopo malattia contratta mentre era nocchiere sull'incrociatore *Duca degli Abruzzi* nell'anno 1957.

(10464) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza della particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi alcuni insegnanti di educazione fisica di Trieste, che sono stati esclusi dal ruolo speciale transitorio stabilito in base alla legge 13 marzo 1958, n. 248, pur avendo conseguito l'abilitazione didattica attraverso regolare esame di Stato, e per conoscere altresì quali provvedimenti intenda opportuno adottare per la sistemazione giuridica degli insegnanti in questione.

« Trattasi di poco più di una decina di insegnanti che, per la loro età, non hanno potuto frequentare l'Istituto superiore di educazione fisica, ma hanno, invece, seguito i corsi di perfezionamento istituiti dal 1941 in poi.

« Si rileva che nel territorio di Trieste i posti disponibili per insegnanti del ruolo speciale transitorio di educazione fisica sono tuttora vacanti circa nello stesso numero degli insegnanti in oggetto.

(10465) « VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per assicurare che i lavori di sistemazione della via Resina Nuova in Torre del Greco (Napoli) proseguano almeno sino alla contrada Chiozza: e ciò senza impedire la sistemazione di via Pagliarelle.

(10466) « CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda necessario ed urgente intervenire perché al signor Stefano Antonio di Cosmo da Guardiaregia (Campobasso), siano evitati ulteriori gravi danni, derivantigli dalla costruzione della strada cosiddetta Sperella e di una pubblica fontana, le cui acque, attraverso una cunetta, si infiltrano nella casa di esso Stefano.

(10467) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente assegnare i fondi necessari per dare corso ai lavori – previsti dal Genio civile di Piacenza – per la ricostruzione degli edifici distrutti nella frazione di Perino in comune di Coli (Piacenza) a seguito di una grave alluvione verificatasi nel 1957.

« L'interrogante fa presente che Perino è incluso fra gli abitati da consolidare e trasferire a cura ed a spese dello Stato.

(10468) « MARENGHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritenga contrari all'imparzialità ed all'obiettività, cui si dovrebbe ispirare la R.A.I.-TV., i criteri con cui è stata nominata la commissione di vigilanza presso radio-Ancona.

« Risulta infatti che dei tre appartenenti alla commissione suddetta due, e precisamente il geometra Balletti ed il professor Serrini, sono esponenti del partito democratico cristiano in provincia di Ancona.

« Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere se il ministro non ravvisi l'opportunità, per assicurare la massima obiettività nelle trasmissioni radio, di nominare una commissione di vigilanza più rappresentativa delle forze politiche operanti nella regione marchigiana.

(10469) « CALVARESI, SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere – in relazione a quanto è stato pubblicato nel volume *Istruzioni e direttive agli enti e società dipendenti*, contenente informazioni sull'aggiornamento al 31 dicembre 1959 dell'appendice al volume *Le partecipazioni statali nella politica di sviluppo*, a proposito delle Officine meccaniche reggiane in Reggio Emilia, che sarebbero, secondo quanto è precisato a pagina 88, inserite nel gruppo ferroviario ed entrerebbero così definitivamente a far parte dell'I.R.I. – quali programmi di lavoro e quali prospettive di sviluppo si possono prevedere per le reggiane, la cui attività, come è noto, si è svolta nel passato in parecchie altre direzioni, oltre quella ferroviaria, e le cui sorti vivamente preoccupano la cittadinanza di Reggio Emilia.

(10470) « SIMONINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere quale fondamento abbia la notizia pubblicata dalla stampa, di trattative che si svolgerebbero a Milano fra una delegazione italiana e una jugoslava, relative alla " restituzione " alla Jugoslavia di oggetti di interessi storico, artistico, archeologico, che gli jugoslavi rivendicano come propri per essere appartenuti ad enti, musei e cittadini istriani e dalmati, mentre proprio per la loro origine, tali oggetti debbono essere considerati come appartenenti al patrimonio pubblico e privato italiano;

se non credano di rassicurare il Parlamento che gli interessi italiani saranno convenientemente tutelati e che nella delegazione italiana saranno chiamati elementi competenti di origine istriana e dalmata.

(10471) « GEFTER WONDRICH ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero circa la compatibilità dell'esercizio di

farmacia unica in centro rurale con la carica di sindaco o di consigliere comunale.

« La domanda si riferisce al caso in cui il farmacista sia somministratore dei medicinali ai poveri.

« Come è noto, tale servizio non costituisce – in base all'attuale disciplina delle prestazioni farmaceutiche – un rapporto diretto tra farmacia e amministrazione comunale: il medicinale è fornito direttamente al povero il quale non è un dipendente del comune: ed il comune subentra nel rapporto solo in quanto si sostituisce al malato per il pagamento del medicinale, secondo criteri e norme prestabilite ed estranee alla volontà della amministrazione.

« D'altra parte, la tariffa dei medicinali e la nota di pagamento non sono stabiliti – come avveniva un tempo – dal farmacista ma, rispettivamente, dal medico provinciale e dall'Ordine dei farmacisti. E l'ordinazione del medicinale è fatta dal medico, indipendentemente da ogni ingerenza della amministrazione.

« In tali condizioni il farmacista non è che un semplice prestatore di un'opera sulla quale non ha da esprimere in verun modo la sua volontà, come non la esprime il sindaco del comune.

« Parrebbe, quindi, che nella attuale disciplina del servizio sia ormai eliminato ogni motivo di incompatibilità tra la funzione di sindaco e quella di farmacista e che il problema si risolva nella osservanza della norma dell'astensione dell'interessato dal prendere parte alle deliberazioni che in qualche modo lo riguardano.

« A favore di tale tesi è il principio sancito dalla Carta costituzionale, che col secondo comma dell'articolo 3 stabilisce il diritto dei cittadini alla effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, e sarebbe assurdo che – con le garanzie sopra esposte – si vietasse tale esercizio a coloro che svolgono il servizio sociale dell'assistenza gratuita ai poveri.

« In via subordinata, si chiede se il ministro ritenga sempre valido (anche in considerazione delle nuove condizioni del servizio) il riconoscimento espresso dallo stesso Ministero dell'interno con circolare 23 dicembre 1931, n. 15900-*bis*, ai sensi della quale la causa di incompatibilità può essere rimossa con l'affidare il servizio della fornitura dei medicinali ai poveri alla locale congregazione di carità (ora Ente comunale di assistenza) dietro compenso annuo sul bilancio del comune a favore dell'ente per le spese di tale somministrazione.

(10472) « BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della sanità, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ottenere il rispetto, da parte dell'amministrazione degli Ospedali riuniti di Messina, di una deliberazione del consiglio provinciale di sanità, con cui si esprime parere contrario alla progettata unificazione delle due direzioni sanitarie degli ospedali Piemonte e Margherita, e di una decisione del comitato provinciale assistenza e beneficenza, con cui si annulla il provvedimento in tal senso adottato dall'amministrazione dei predetti ospedali riuniti.

« Sarà a conoscenza dei ministri interrogati e dei loro organi periferici che, malgrado tali pronunciamenti, l'amministrazione in parola ha attuato le proprie decisioni, per nulla curandosi di quanto legittimamente stabilito dagli organi di tutela, provocando indignazione tra i sanitari interessati e vivo stupore nell'opinione pubblica, che vede così conculcato ogni principio di diritto.

(10473) « SCALIA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali difficoltà ancora si oppongano alla definizione dei ricorsi avverso la liquidazione dei danni di guerra del signor Marcolina Livio da Sacile (n. 4414/articolo 17, inviato alla commissione centrale con elenco n. 34 e n. 4414-*bis*/articolo 17 e inviata alla commissione centrale con elenco n. 79), definizione dalla quale dipende anche il pagamento della pratica 2761/articolo 16 già disposto.

(10474) « DE MICHIELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non intenda provvedere alla maggiorazione del coefficiente relativo all'aiutante di battaglia, ingiustamente escluso dalla legge 11 giugno 1959, n. 353, in modo da equipararlo al corrispondente grado dell'amministrazione civile.

(10475) « GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno dare luogo al ripristino di una stazione dei carabinieri in Granieri, popolata frazione del comune di Caltagirone (Catania).

« Sarà, infatti, a conoscenza del ministro che il comando generale dell'arma ha ordinato il trasferimento della caserma in parola da Granieri a Mazzarrone, provocando il vivo risentimento della popolazione.

« L'interrogante, in ogni caso, chiede almeno l'istituzione di un posto fisso e non di un semplice posto di pernottamento di carabinieri nella predetta frazione.

(10476) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare immediatamente le spese necessarie per compiere le opere di riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 23 dicembre 1959 alle opere d'arte e monumentali della provincia di Catania.

« Sarà, infatti, a conoscenza del ministro che gravi lesioni si sono prodotte, a seguito di quell'evento, in numerose opere monumentali, con particolare riferimento ai comuni di Catania, Trecastagni, Militello, Valverde, Caltagirone, Mascalucia, Pedara, Mineo, Viagrande e Vizzini.

« L'interrogante fa rilevare al ministro che, da una sommaria stima effettuata dagli organi locali, risulterebbe necessaria una somma di 130 milioni di lire circa per l'espletamento delle opere più urgenti.

(10477) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno modificare il contenuto della circolare del 19 settembre 1957, n. 2960, che, per l'applicazione della legge 3 agosto 1957, n. 774, stabilisce l'obbligo del servizio in una scuola statale per conseguire la stabilità.

« Tale interpretazione, limitativa del valore della legge, arreca, infatti, un notevole danno ad un gran numero di professori che non hanno, per il passato, prestato servizio solo nelle scuole statali.

« L'interrogante chiede di conoscere in particolare se il ministro non intenda perciò riconoscere, ai fini del conseguimento della stabilità dell'insegnamento delle scuole statali, il servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti, purché si insegni nelle scuole statali nel corrente anno scolastico 1959-60 e sia stato compiuto qualche anno di insegnamento nelle medesime scuole nell'ultimo decennio.

(10478) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere se, ai fini di una urgente sistemazione dell'edificio del Convitto nazionale di Colletta in Avellino – considerato che a seguito degli ultimi urgenti lavori di questi giorni eseguiti dall'ufficio del Genio civile sotto la direzione dei suoi valorosi tecnici non vi è più alcun pericolo di crollo dell'edificio stesso – non reputino necessario:

a) l'immediata approvazione della perizia di lire 5 milioni per manutenzione straordinaria del convitto da parte del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania;

b) intervenire perché il Provveditorato alle Opere pubbliche di Napoli richieda all'ufficio del Genio civile di Avellino il progetto per la totale sistemazione dell'edificio del convitto, progetto che potrebbe essere anche finanziato in uno o più esercizi a seconda delle disponibilità.

« D'altro canto, il ministro dei lavori pubblici vorrà rendersi conto che il problema del Convitto nazionale Colletta di Avellino deve essere avviato a concreta soluzione perché è un istituto di antiche tradizioni, che ha risposto sempre assai bene alle esigenze scolastiche di Avellino e provincia.

« L'interrogante chiede, infine, di conoscere dal ministro della pubblica istruzione se non reputa indispensabile intervenire con ogni mezzo a sua disposizione perché il Convitto nazionale Colletta continui nella sua attività durante il corrente anno scolastico 1959-1960 – al riguardo è doveroso riconoscere lo spirito di sacrificio e di viva abnegazione mostrata dal rettore, dai suoi collaboratori di ogni grado e dei salariati – e provveda ad elargire un congruo contributo che permetta di sopperire a quei minori introiti dell'amministrazione del convitto, dovuti alla particolare situazione del momento, e conseguentemente ad evidenti motivi di forza maggiore, venendo così incontro anche alle necessità del personale salariato, onde evitare ad ogni costo un loro sia pure temporaneo licenziamento.

(10479) « PREZIOSI COSTANTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali passi sono stati fatti allo scopo di inserire nell'organizzazione comune dei sei paesi aderenti al Mercato comune europeo il riso italiano.

« Infatti nel capitolo dedicato ai cereali della relazione Mansholt, mentre sono trattati distintamente i problemi relativi ai cereali

panificabili da quelli foraggeri, vi è escluso un solo prodotto, il riso.

« L'interrogante chiede di conoscere se il ministro intenda intervenire urgentemente, consapevole che la cultura risicola ha tradizioni plurisecolari e che interessa l'agricoltura delle più progredite provincie rurali padane con riflessi economici e sociali d'incalcolabile portata.

(10480) « GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non ritenga opportuno chiarire definitivamente i rapporti tra lo stesso e l'assessorato della regione siciliana, in materia di personale degli enti provinciali del turismo dell'isola.

« Sarà a conoscenza del ministro, infatti, che, malgrado le norme di attuazione stabiliscano che solo il segretario di ogni ente può essere trasferito, di concerto con l'organo di Governo centrale, l'assessorato ha avocato a sé ogni regolamentazione di rapporti che riguardi lo stato giuridico ed economico del predetto personale.

« Tale abnorme situazione ha determinato e determina conflitti di interesse e situazioni del tutto particolari ed anacronistiche tra i lavoratori degli enti provinciali del turismo siciliani, con pregiudizio della certezza dei loro diritti e delle loro aspettative.

(10481) « SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale è il programma di manifestazioni in Napoli per la celebrazione del centenario dell'unità d'Italia.

(10482) « RICCIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sono state adottate tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione scolastica della scuola materna " Giacinto Gigante ", sita in piazza Arenella a Napoli, mentre sono in corso lavori di demolizione dello stabile, che ospita la scuola stessa e, nel caso affermativo, quali sono queste misure.

« La interrogante fa presente che attualmente il regolare funzionamento della scuola materna " Giacinto Gigante " è seriamente compromesso dai suddetti lavori. I bambini sono costretti, infatti, a respirare la polvere, sono esposti al rischio della caduta di pietre o di altro materiale e sono ammassati in una parte sola dei locali prima disponibili.

(10483) « VIVIANI LUCIANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno dare istruzioni alle procure della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli e presso il tribunale di Salerno affinché vengano intensificate ed energicamente condotte le indagini sulla scomparsa, avvenuta il 20 gennaio 1953 dell'ex sindaco di Battipaglia, Lorenzo Rago.

« Ciò in quanto, a ormai ben sette anni di distanza dall'evento, riesce incomprensibile, anzi inaccettabile all'opinione pubblica di Battipaglia che l'autorità giudiziaria non riesca ad infrangere la evidentissima catena di omertà che fino ad oggi ha impedito di raggiungere il mandante, o i mandanti, e gli esecutori di quello che con assoluta certezza altro non fu se non un efferrato omicidio.

« Tanto più che non pochi episodi, tutti di pubblica ragione concernenti il comportamento, prima e dopo il 20 gennaio 1953, di alcuni familiari e di alcuni intimi dello scomparso, non ultimi i vari procedimenti giudiziari in sede civile e in sede penale tra la moglie e il fratello di Lorenzo Rago, senza che sia stata ancora ufficialmente e definitivamente chiarita dalla magistratura la posizione di tutti costoro in ordine al ricordato evento, hanno generato nell'opinione pubblica il sospetto gravissimo, e che va senz'altro al più presto e completamente fugato, di particolari, elevate compiacenze intervenute a proteggere almeno alcune delle persone in questione da ogni più rigorosa indagine.

(10484) « AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e della marina mercantile, per chiedere che di urgenza si provveda alla proroga del beneficio della riduzione del prezzo della benzina a favore delle barche da pesca: proroga indispensabile a causa del mancato ammodernamento dei motori ed opportuna ad evitare preoccupazioni ed agitazione nella più modesta e più sana categoria dei pescatori.

(10485) « RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno ed urgente esaminare, con la massima e possibile benevolenza, la possibilità di

togliere dal grave abbandono, in cui si trovano, non pochi profughi delle nostre ex colonie, i quali, per motivi del tutto indipendenti dalla loro volontà, non si trovarono, dopo i noti fatti bellici, nelle condizioni di essere riammessi in servizio presso lo stesso Ministero della difesa dal quale dipendevano, e che sono stati posti a riposo dietro concessione di una esigua somma, quale rimborso della assicurazione a suo tempo contratta.

« L'interrogante desidera sapere se non sia opportuno provvedere ad un più equo e degno riconoscimento a quanti, militi della numerosa legione benemerita d'italiani che servirono il paese in colonia, desiderano trascorrere gli ultimi anni di vita terrena con una discreta tranquillità economica.

(10486) « DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intende anticipare, data l'urgenza, il piano relativo alla edilizia scolastica nelle città d'Italia, in considerazione della gravissima mancanza di aule, per cui molti alunni non possono frequentare la scuola di obbligo.

(10487) « RICCIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della domanda presentata dal signor Boldrini Ivo residente a Serravalle del Chienti (Macerata), con la quale chiedeva di partecipare al concorso per titoli ed esami a 500 posti di allievi cantonieri nel ruolo del personale degli agenti subalterni stradali dell'A.N.A.S.

« Il Boldrini aveva allegato alla domanda regolare attestato di buona condotta sottoscritto dal sindaco di Serravalle. Malgrado ciò, gli è stato negato il diritto di partecipare al concorso, adducendosi che da informazioni riservate risulterebbe non essere il Boldrini in pieno possesso di tale requisito.

« Pertanto, la interrogante chiede di conoscere da quali fonti giungono le informazioni, contrastanti con quelle trasmesse dal sindaco, attraverso le quali si è voluto colpire un onesto lavoratore.

(10488) « BEI CIUFOLI ADELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere l'effettiva utilizzazione che è stata fatta e che si intende fare, per le provincie del Veneto Euganeo, dei fondi consentiti dalle leggi 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543, e 29 luglio 1957, n. 635.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1°) l'elenco delle opere straordinarie effettivamente realizzate, per ogni singola provincia, con la specificazione degli importi relativi;

2°) l'elenco delle opere straordinarie in corso di esecuzione e con i relativi importi;

3°) l'elenco delle opere di prossimo inizio e, naturalmente, per ciascuna provincia.

(10489) « BUSETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per conoscere quali decisioni hanno adottato in merito all'annoso e grave problema del fenomeno del bradisismo nel Polesine.

« Poiché risulta che un'apposita commissione ministeriale giunse, a suo tempo, alla conclusione che era necessario procedere ad un esperimento tecnico, in sito, rivolto ad appurare se le cause reali di detto fenomeno sono da addebitarsi o meno alla presenza dei pozzi del metano, l'interrogante chiede di sapere se i ministri competenti intendono veramente aggredire il problema alle radici, compiendo tutto quanto è umanamente e tecnicamente possibile per accertare le vere cause dell'abbassamento del terreno, onde prendere poi tutti i provvedimenti che, da questo accertamento, saranno suggeriti e dare così, alle genti del polesine, agli operatori economici una reale prospettiva di sicurezza.

(10490) « BUSETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando l'A.N.A.S. intenda ricostruire il ponte sul fiume Celone lungo la strada statale n. 160 nel tratto Lucera-Bivio di Troia, in provincia di Foggia, crollato da ben tre anni e sostituito con precari adattamenti.

« Tale incomprensibile ritardo nella ricostruzione del ponte intralcia il traffico di una vitale arteria, allacciante le statali n. 16 e n. 90, e rischia di avvalorare uno sfavorevole giudizio sulla funzionalità e la tempestività dell'Azienda autonoma statale della strada.

(10491) « DE LEONARDIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se è a conoscenza del disagio di una parte dei cittadini di Migliarino Pisano (Pisa) per il mancato servizio di recapito postale che esclude tutti i residenti nel territorio della vasta tenuta di proprietà Duchi Salviati,

e se è a conoscenza della reiterata richiesta del comune di Vecchiano per ottenere che il servizio di recapito postale sia esteso a tutta la frazione senza esclusione alcuna; e per sapere se non ritenga necessario e urgente ovviare alla carenza di tale pubblico servizio accogliendo i voti dei cittadini di Migliarino e la richiesta del comune di Vecchiano.

(10492) « RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno, logico ed urgente, ammettere ai benefici concessi ai pescatori di Sciacca (Agrigento), anche quelli aderenti alle cooperative di pescatori di Licata e Porto Empedocle (Agrigento), i quali, privi degli assegni familiari, versano in assai tristi condizioni economiche, ed in immenso disagio.

« Se non ritenga altresì utile intervenire presso la sede dell'I.N.P.S. di Palermo, ove sembra giaccia la pratica relativa in attesa di soluzione.

(10493) « DEL GIUDICE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza che all'azienda S.A.R.A. di Pisa, produttrice di materie refrattarie, in data 24 ottobre 1959, sono stati licenziati 10 operai per difficoltà finanziarie dell'azienda; e poiché a Pisa risiede l'azienda S.A.R.M. di proprietà dell'I.R.I., produttrice anch'essa di materie refrattarie, la quale deve assumere alcune diecine di lavoratori, gli interroganti chiedono di conoscere se i ministri non ritengano doveroso e necessario intervenire affinché siano assunti dall'azienda S.A.R.M. i lavoratori licenziati dall'azienda S.A.B.A.

(10494) « PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno, delle finanze e del turismo e spettacolo, per conoscere – di fronte alla serie, ormai impressionante e inquietante, di denunzie, da parte di innumerevoli e accreditati settori (non solamente sportivi) della stampa nazionale, oltre che di società interessate, volte a sollecitare e ottenere formali inchieste e accertamenti sulla regolarità di svolgimento di partite di calcio, in relazione al comportamento tenuto nelle rispettive occasioni dagli arbitri (vedi *Guerrin Sportivo* dell'11 gennaio 1960 per la partita Modena-Catania, arbitro Cariani di Roma, e per la partita Marzotto-Parma, arbitro S. Ferrari di Milano; vedi pure *Gazzetta del Sud* di Messina per la partita Marsala-Crotone, arbitro Delitala di Roma; vedi innumerevoli casi di esposti e di denunzie di società sportive al tribunale dell'A.I.A.); dato il limite di normalità e di generalità toccato, allo stato attuale, dal fenomeno cui le inchieste vengono a riferirsi, tale da poterle ritenere quale grave motivo di perturbamento dell'ordine pubblico; data la specifica incidenza che le ipotesi di partite alterate nel naturale esito sportivo comporterebbero sui risultati settimanali del concorso pronostici Totocalcio (regolarmente autorizzato dai Ministeri finanziari, gestito per concessione dal C.O.N.I.), cui fa riscontro un interesse (che si qualifica come interesse legittimo) da parte dello scommettitore alla regolarità di svolgimento delle partite oggetto della scommessa – se non ritengano necessario avviare iniziative, o sollecitare e consolidare provvedimenti già in corso, allo scopo di apprestare i mezzi tecnici atti ad assicurare un'organica (e istituzionale) prevenzione del fenomeno; e, sul piano giuridico, la attuazione di un sistema efficiente di garanzia e di tutela degli interessi delle varie parti.

« In particolare, l'interpellante chiede al ministro delle finanze di conoscere la concreta portata e i limiti del potere di controllo, in via amministrativa, di cui avrebbe facoltà di avvalersi a norma dell'atto di concessione gestoria del concorso.

« L'interpellante, inoltre, chiede al ministro del turismo e dello spettacolo di sapere quali misure, in concreto, ritenga indispensabili intraprendere nei confronti di questo sempre più allarmante fenomeno dei tempi attuali, che coinvolge direttamente un ufficio (quello dell'arbitro) tra i più delicati dell'organizzazione sportiva, investito da una serie sconcertante di sospetti e di scandali; se non ritenga inevitabile, verso la previsione e l'attuazione di efficaci e operanti strumenti di controllo sugli arbitri delle partite di calcio, promuovere una sistemazione della classe arbitrale di tipo professionistico, accelerandone i tempi e i modi, a rafforzamento, completamento e perfezionamento della riforma arbitrale testé attuata (incorporazione dell'A.I.A. nella F.I.G.C.), che di per sé è fatto che merita (almeno come valore di tendenza) considerazione positiva. In verità, un ordinamento su basi professionistiche mentre da un lato varrebbe ad assicurare all'arbitro un apprez-

zabile ambito di autonomia (funzionale), dall'altro, certamente, sfronderebbe inesorabilmente l'apparato anacronistico e assurdo, deleterio anche per le insopportabili conseguenze pratiche cui conduce, di immunità, da cui è stato protetto, venendo al contrario a collocare la sua attività (le sue funzioni) in un preciso *status* giuridico, con un'attuazione ed estensione di responsabilità secondo le norme dell'ordinamento giuridico dello Stato. Se non consideri, comunque ed in ogni possibile soluzione, l'opportunità di affidare ad espressa disposizione legislativa la qualificazione del comportamento doloso dell'arbitro quale illecito penale, e come tale sanzionarlo.

« L'interpellante chiede ancora dal ministro del turismo e dello spettacolo di sapere se non ritenga di dovere, in presenza di una minaccia da parte degli arbitri di astensione dall'attività per una data prossima (il 14 febbraio 1960, si dice), sollecitare un intervento del C.O.N.I., il quale, in seguito alla recentissima riforma arbitrale compiutasi, ha visto estendersi sugli arbitri il potere di sorveglianza e di controllo, che ha su tutte le organizzazioni sportive, in base alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, che è l'unica fonte legislativa dell'organizzazione sportiva esistente oggi in Italia. Va da sé, infatti, che per organizzazioni sportive dovranno intendersi non solo quelle che praticano lo sport, ma anche tutti gli organismi che provvedono al coordinamento, alla direzione e alla regolamentazione delle singole attività.

(544) « MESSINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se non ritenga giunto il momento di dare luogo alla costituizione di un ruolo unico nazionale per i dipendenti di tutti gli enti pubblici turistici, onde far cessare l'anacronistica situazione esistente, che ha finito per cristallizzare tutti gli enti d'Italia ed il loro personale.

« Tale unificazione è resa, altresì, possibile dalla esistente uniformità di regolamentazioni provinciali, giuridiche ed economiche, di tutti i lavoratori degli enti pubblici turistici d'Italia.

(545) « SCALIA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

MERLIN ANGELINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Desidero sollecitare lo svolgimento della mozione contrassegnata col n. 49, da me presentata il 23 luglio dello scorso anno, che tratta un argomento particolarmente interessante nell'attuale momento politico.

PRESIDENTE. La Presidenza interpellerà il Governo.

La seduta termina alle 18,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

DE LAURO MATERA ANNA ed altri: Soppressione del Commissariato della Gioventù italiana e devoluzione dei beni dell'ex G.I.L. ai comuni (1383);

MAROTTA VINCENZO ed altri: Ordinamento degli Uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale (1768);

PRETI: Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato appartenenti alla carriera esecutiva (1539);

DE VITA: Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti (1617);

ARMATO ed altri: Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria; istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette, e estensione della terza qualifica nei ruoli aggiunti delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria (1743);

BERRY ed altri: Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere e l'avanzamento degli impiegati dello Stato (1775);

ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli dalla carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824);

ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

RESTA ed altri: Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul *referendum* costituzionale (1259) — *Relatore*: Resta;

del disegno di legge:

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (677);

e della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Norme sul *referendum* e sull'iniziativa legislativa del popolo (22).

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonché di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti (826).

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1377) — *Relatore:* Curti Aurelio;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945. n. 141, concernenti beneficî tributari a favore di società cooperative (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (311) — *Relatore:* Martinelli;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore:* Vicentini;

TROISI e FRUNZIO: Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.) (*Urgenza*) (1276) — *Relatore:* Barbaccia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI